

REGOLAMENTO (CE) N. 964/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2000
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 869/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 936/2000 ⁽⁶⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 869/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 869/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 104 del 29.4.2000, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 108 del 5.5.2000, pag. 14.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento grano duro di alta qualità	4,98	0,00
	Frumento grano duro di media qualità ⁽¹⁾	14,98	4,98
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	15,31	5,31
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	15,31	5,31
	di qualità media	62,98	52,98
	di bassa qualità	77,20	67,20
1002 00 00	Segala	66,76	56,76
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	66,76	56,76
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	66,76	56,76
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	79,84	69,84
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	79,84	69,84
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	66,76	56,76

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano di media qualità, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.»

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 28.4.2000 al 4.5.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	130,84	113,17	104,54	100,53	172,81 (**)	162,81 (**)	111,03 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	10,66	5,02	6,53	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	31,65	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 18,83 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 27,79 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).